



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)
C.F./P.I. 01201390638
Telefono 081 0122162 – Fax
e-mail cisi.ischia@libero.it
pec cisi@arubapec.it

COPIA DI DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 2

OGGETTO: NOMINA C.D.A. società E.V.I. spa

L'anno duemilaventiquattro il giorno 22 del mese di Gennaio, alle ore 13.30 presso il Comune di Ischia si è riunita in seconda convocazione, ed in seduta pubblica, in prosieguo dell'assemblea del 19.01.2024 convocata dal Presidente di turno Sindaco di Serrara Fontana con avviso prot n° 9 del 15.01.24 per unanime decisione degli intervenuti alla medesima riunione del 19.01.2014 rappresentanti il 100% delle quote consortile

Risultano presenti:

Vincenzo Ferrandino

Sindaco del Comune di Ischia

PRESENTE

Stanislao Verde

Sindaco del Comune di Forio

PRESENTE

Dionigi Gaudio

Sindaco del Comune di Barano

PRESENTE

Giacomo Pascale

Sindaco del Comune di Lacco Ameno

PRESENTE

Clotilde Trofa

Assessore delegato del Comune di Serrara Fontana

PRESENTE

Giuseppe Ferrandino

Sindaco del Comune di Casamicciola Terme

PRESENTE

Quote sociali di rappresentanza assegnate a ciascun Comune:

-Ischia	36,14%
-Forio	23,25%
-Casamicciola Terme	13,63%
-Barano d'Ischia	13,04%
-Lacco Ameno	8,27%
-Serrara Fontana	5,67%
TOTALE	100,00%

Risultano presenti, pertanto, alla seduta n. 6 comuni in rappresentanza del 100,00% delle quote sociali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il rappresentante del Comune di Barano d'Ischia in sostituzione del Presidente di turno assente n.q. secondo disposizioni statutarie ed assembleari

Sono altresì presenti per il Collegio di Revisione del CISI Dott.ssa Francesca Cassese e Dott. Gerardo Sorrentino ed il Presidente Dott. Filippo Cuomo assente giustificato alla seduta di mero rinvio del 19.01.2024

Partecipa il Responsabile del Servizio economico finanziario ed amministrativo del CISI Rag. Salvatore Marino.

Assiste per richiesta dell'Assemblea il Segretario della Convenzione dei Comuni di Barano d'Ischia e Serrara Fontana dott.ssa Maria Grazia Loffredo che ha assicurato la disponibilità per la seduta odierna.

Viene introdotto l'argomento all'odg. NOMINA C.D.A. Società E.V.I. spa



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)
C.F./P.I. 01201390638
Telefono 081 0122162 – Fax
e-mail cisi.ischia@libero.it
pec cisi@arubapec.it

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

-con propria precedente deliberazione n.4 del 15 Dicembre l'Assemblea consortile aveva stabilito, tenuto conto della particolare fase operativa della Società EVI spa recentemente uscita dalla fase di liquidazione con significativi programmi di investimento anche correlati al PNRR potenzialmente finalizzati ad interventi strutturali di ammodernamento delle reti datate quanto alla loro realizzazione ed in precario stato di manutenzione in conformità alle previsioni statutarie della società EVI spa. (cfr delibera n.18 del 28.12.2023) - tra l'altro- di prendere atto delle dimissioni dell'amministratore unico dell'Evi spa dott. Alessandro Condurro reiteratamente presentate per sopraggiunti impegni professionali e non sostituito, e di procedere alla nomina di un consiglio di amministrazione della società ritenuto più idoneo nell'attuale fase della vita della società al conseguimento dell'oggetto sociale e così composto: dott. Mario Basentini nato ad Ischia il 01.10.1976, dott. Antonio Di Costanzo nato a Lacco Ameno il 25.01.1995, Geom. Carmelo Mattera nato ad Ischia il 02.12.1967, Avv. Michele Cascone nato a Castellammare di Stabia il 17.08.1992, Avv. Vito Iacono nato ad Ischia il 20.07.1970 Avv. Natalia Calise nata ad Ischia il 27.07.1972 e di stabilire che le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione saranno svolte dal dott. Mario Basentini;

RITENUTO nel doveroso esercizio dei poteri di autotutela di doversi uniformare alle previsioni dell'art. 11 comma 3 del D.lgs 175 del 19.08.2016 confermando la determinazione di avvalersi di un consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico, possibilità prevista dal medesimo art.11 comma 3 con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, oltre che per le ragioni poste a fondamento della delibera n.4 del 15 dicembre 2023 in considerazione delle ulteriori motivazioni qui espresse rappresentate dalla circostanza che con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 Ottobre 2023 è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola d'Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 e che diversi Comuni dell'isola costituenti il Consorzio Cisi anche mediante la partecipata E.V.I. sono nominati soggetti attuatori degli interventi previsti in ragione dello stato di emergenza, sicché un organo collegiale (cda) formato da professionisti di diverse competenze professionali e curriculari in luogo di un amministratore unico finisce col rivelarsi lo strumento più idoneo a realizzare l'interesse pubblico specifico nelle circostanze considerate;

CONSIDERATO che nelle more della modifica statutaria della società Evi spa tendente a definire in conformità alle previsioni normative nel numero massimo di 5 i componenti del consiglio di amministrazione, occorre comunque uniformarsi alla superiore fonte normativa e per l'effetto a modificare in parte qua rettificandola ed integrandola la precedente delibera n. 4 del 15 Dicembre 2023;

PRESO ATTO delle dimissioni presentate all'assemblea dalla dott.ssa Anna Maria Scotto nata a Brooklyn il 27.05.1967 e residente in Ischia alla Via d'Aloisio n° 7;



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)
C.F./P.I. 01201390638
Telefono 081 0122162– Fax
e-mail cisi.ischia@libero.it
pec cisi@arubapec.it

DATO ATTO che il CISI intende esprimere indirizzi anche in ordine all'ammontare dei compensi dovuti agli amministratori della propria partecipata EVI SPA;

RILEVATO che la ricostruzione del sistema normativo concernente la materia, per quanto complessa ed articolata può riassumersi nei seguenti passaggi fondamentali:

- la Legge n°296/2006 così come modificata dalla legge n° 133/2008 tracciava una basilare distinzione fra società a totale partecipazione di singoli enti locali (comuni e province) ed altri tipi di società (es., controllate da più organi pubblici contemporaneamente, oppure a partecipazione mista, pubblico – privata), stabilendo, all'art. 1, comma 725, che, quando una società sia interamente posseduta da un unico ente pubblico, *“il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio d'amministrazione, non può essere superiore, per il presidente, all'80%, e per i componenti del consiglio d'amministrazione, al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia, ai sensi dell'art. 82, D. Lgs. n. 267/00”*. Tale disposizione, nella determinazione dei compensi, avrebbe svantaggiato soltanto le società partecipate direttamente ed esclusivamente dagli enti locali, a differenza delle altre tipologie di società controllate. La L. n. 133/2008 ha modificato l'art. 1, comma 725 della Finanziaria 2007, per apportare una prima riduzione al trattamento economico degli amministratori delle società in mano pubblica, stabilendo che tali modifiche sarebbero entrate in vigore dal 1° gennaio 2009
- Il D.Lgs. n. 175/2016 che contiene il TUSP ha riordinato la materia abrogando l'art. 1, commi 725 – 729 Finanziaria 2007, e dall'altro ha disciplinato i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico con due norme:
 - a. Art 11 comma 6 *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [...], previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società in controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti dell'organo di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati*



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081 0122162– Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta;

- b. Art 11 comma 7 “Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all’art. 4 comma 4, secondo periodo, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, e al decreto del ministero dell’Economia del 24 dicembre 2013, n. 166”. Questa norma disponeva che “Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri [...]. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 [...]” L’art. 28, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 175/2016 ha abrogato il primo (e il terzo) periodo dell’art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012, lasciando in vigore solo il secondo: questo rimaneggiamento ha generato incertezza sull’espressione “tali società”, ossia, sulle effettive destinatarie della modifica applicativa. In un primo tempo, sulla scorta di una pronuncia della Corte Costituzionale (Sent. n. 229/2013, secondo la quale l’art. 4 D.L.95/2012 si applica alle società controllate che svolgono servizi strumentali all’attività delle Pubbliche Amministrazioni e, ancora più in particolare, secondo le specificazioni dello stesso art. 4, alle società strumentali, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche che abbiano conseguito, nell’anno 2011, un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato), si riteneva che l’ambito applicativo dell’art. 4, D.L. n. 95/2012 autorizzasse distinzioni tra le società a controllo pubblico destinatarie della modifica normativa. Parte della dottrina e della giurisprudenza però si sono rese conto che questa interpretazione avrebbe creato vuoti normativi, in quanto sarebbero risultate escluse dall’ambito applicativo dell’art. 4, D.L. n. 95/2012 le società a controllo pubblico diverse da quelle menzionate dalla disposizione in parola; pertanto il rinvio all’art. 4, D.L. n. 95/2012 va inteso secondo alcuni come circoscritto unicamente alla determinazione del compenso previsto dalla previgente normativa, in quanto i limiti e i criteri applicabili ai compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società, previsti dalle vigenti norme e confermati da costante giurisprudenza, si applicano a tutte le società a controllo pubblico, senza che abbiano più valore limiti di fatturato circoscritti – o meno – a specifici periodi;

RILEVATO quindi che esistono contrasti interpretativi in ordine alla normativa applicabile al caso in esame sia in quanto non è dato ritenere *sic et simpliciter* trasponibile la disciplina di cui all’art 4 comma 4 del DL n° 95/2012 a società diverse da quelle “che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato” per la incertezza, sopra richiamata, del riferimento a “tali società”, sia per la circostanza che il limite dell’80 per cento di quello erogato nel 2013 cui fa riferimento il comma 4 art 4 del DL 95/2012 si presta ad una applicazione “flessibile” sia per la sua natura transitoria sia perché una sua rigida interpretazione determinerebbe irrazionali disparità di trattamento tra le socie-



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081 0122162 – Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

tà a partecipazione pubblica. Ed invero le c.d. “società strumentali” (naturali destinatarie dell’applicazione dell’art. 4, D.L. n. 95/2012) che nel corso della loro attività, avevano già contenuto il compenso entro l’80% di quello erogato nel 2013, non risentirebbero della necessità di iniziare a rispettare tale parametro. Al contrario, tutte le altre società a controllo pubblico, non strumentali, (comprese quelle che erogano servizi di interesse generale), chiamate, per la prima volta dall’introduzione del D.Lgs. n. 175/2016, a ridurre il compenso agli amministratori, nella suddetta misura dell’80% di quello pagato nell’anno 2013, patirebbero tale forzata discontinuità rispetto al passato, col rischio di perdere competitività e demotivare i dirigenti;

DATO ATTO che per una applicazione flessibile del limite si è espressa *ex multis* anche Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Friuli Venezia Giulia, 15/2020/PAR, ritiene tale dato (il limite dell’80% del fatturato 2013) privo di importanza, in quanto le vicende societarie accadute nel frattempo sono assimilabili alle c.d. sopravvenienze e tali da far considerare la società medesima un nuovo soggetto giuridico, con un nuovo oggetto societario e una nuova *governance*: pertanto, l’ente pubblico può procedere alla determinazione dell’emolumento da corrispondere al professionista, col consueto parametro dell’autolimitazione per i principi di ragionevolezza ed economicità;

RILEVATO che nello specifico l’EVI Spa è di certo un soggetto giuridico differente da quello precedente in quanto con la revoca dello stato di liquidazione conseguita agli indirizzi espressi dal CISI con delibera n° 17/2022, può nuovamente espletare attività di ordinaria e straordinaria amministrazione con notevole nuovo carico di lavoro e nuovi compiti;

RITENUTO tuttavia che pur fatta salva la possibilità da un punto di vista prettamente operativo di applicare la normativa in modo flessibile, dalla normativa citata emergono quali principi cardine atti a conformare l’attività amministrativa quello della efficacia, economicità, ragionevolezza, proporzionalità buon andamento e stretta necessità (il tutto, ovviamente, con la prospettiva di ulteriori modifiche, in caso di introduzione della disciplina ex art. 11, comma 6 D.Lgs. n. 175/2016), i quali, come noto, costituiscono, per ogni singola amministrazione pubblica, il faro della propria quotidiana attività;

RILEVATO che a questo Consorzio appare confacente ai predetti principi garantire un compenso minimo equo e dignitoso ai componenti degli Organi di Amministrazione dell’EVI da contenere complessivamente (costo del compenso dei singoli componenti e del Presidente) comunque entro i limiti del 70% dell’indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia, ai sensi dell’art. 82, D. Lgs. n. 267/00, in quanto sebbene la norma che prevedeva espressamente tale limite sia stata abrogata, nella incertezza interpretativa della sussistenza o meno di una norma oggi applicabile alla fattispecie concreta, l’applicazione del criterio da essa previsto risponde pienamente ai principi efficacia, economicità e buon andamento sopra richiamati e che qui si intendono perseguire;

RITENUTO tuttavia che al Presidente vada riconosciuta in considerazione dell’assiduità della frequenza connessa alla funzione e delle indubbie maggiori responsabilità connesse alla figura, una indennità maggiore rispetto a quella dei componenti del CDA che appare equo e ragionevole stabilire nella misura del doppio di quella riconosciuta ai componenti;



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081 0122162- Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

RITENUTO all'uopo riconoscere al Presidente del CISI (cui in quanto ente pubblico di certo non trova applicazione la normativa sopra richiamata), sempre per ragioni di economicità, di parità di trattamento e proporzionalità in base al carico di lavoro rispetto, nonché di contenimento complessivo della spesa pubblica un compenso pari a quello dei componenti del CDA dell'EVI;

RITENUTO invero quanto alla economicità che il compenso così riconosciuto sarà comunque inferiore a quello corrisposto al liquidatore Unico CISI ed EVI nel 2017 con deliberazione CISI n° 12 del 23.05.2017 ossia nel primo anno a regime di applicazione del Dlgs n° 175/2016;

Dopo ampia discussione in considerazione delle motivazioni qui espresse rappresentate dalla circostanza che con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 Ottobre 2023 è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola d'Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 e che diversi Comuni dell'isola costituenti il Consorzio Cisi anche mediante la partecipata E.V.I. sono nominati o per essi è in corso la nomina a soggetti attuatori degli interventi previsti in ragione dello stato di emergenza, sicché un organo collegiale (cda) formato da professionisti di diverse competenze professionali e curriculari in luogo di un amministratore unico, finisce col rivelarsi lo strumento più idoneo a realizzare l'interesse pubblico specifico nelle circostanze considerate; tenuto conto della particolare fase operativa della Società EVI spa recentemente uscita dalla fase di liquidazione con significativi programmi di investimento anche correlati al PNRR potenzialmente finalizzati ad interventi strutturali di ammodernamento delle reti datate quanto alla loro realizzazione ed in precario stato di manutenzione, l'Assemblea, stabilisce di avvalersi di un Consiglio di amministrazione composto dai membri appresso indicati cui affidare il rilancio della società e dell'attività di gestione cui è preposta e per la quale è stata istituita.

VISTI lo Statuto del Consorzio ed i Regolamenti vigenti.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Presenti il Responsabile finanziario ed amministrativo che esprime parere favorevole di regolarità contabile e tecnica e i membri del Collegio di revisione indicati in premessa.

All'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare e rettificare la precedente deliberazione assembleare n.4 del 15 Dicembre 2023 e per l'effetto di stabilire che il consiglio di amministrazione della società Evi spa ritenuto più idoneo nell'attuale fase della vita della società al conseguimento dell'oggetto sociale nell'attuale fase emergenziale (Consiglio dei Ministri del 5 Ottobre 2023) è così composto: dott. Mario Basentini nato ad Ischia il 01.10.1976 Geom. Carmelo Mattera nato ad Ischia il 02.12.1967, Avv. Michele Cascone nato a Castellammare di Stabia il 17.08.1992, Avv. Vito Iacono nato ad Ischia il 20.07.1970 Avv. Natalia Calise nata ad Ischia il 27.07.1972 e di stabilire che le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione saranno svolte dal dott. Mario Basentini;

3. Di esprimere indirizzo per le ragioni espresse in premessa affinché il compenso per i componenti del cda EVI sia operato complessivamente nel rispetto del principio del contenimento della spesa



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081 0122162– Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

nel 70% della indennità spettante al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti fra quelli consorziati, con le seguenti percentuali per ciascun membro:

Presidente 20%

Componente 20%

Componente 20 %

Componente 20 %

Componente 20 %

4. Di riconoscere che l'indennità del Presidente così ottenuta sia successivamente aumentata nella misura del 100% (e dunque in definitiva pari al doppio di quella riconosciuta ad un componente) onde remunerare secondo i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, le funzioni e le responsabilità assegnate;

5 di dare atto che la determinazione dei compensi così operata garantisce comunque il contenimento della spesa pubblica in quanto si palesa inferiore a quello corrisposto al liquidatore Unico CISI ed EVI nel 2017 con deliberazione CISI n° 12 del 23.05.2017 ossia nel primo anno a regime di applicazione del Dlgs n° 175/2016;

6. di stabilire che la presente deliberazione costituisca atto di indirizzo per il legale rappresentante del Cisi nella Assemblea della società Evi Spa competente alla nomina dell'organo amministrativo della società e che sia ritualmente comunicata all'EVI;

7. di prendere atto delle dimissioni rassegnate all'assemblea dal Presidente del CISI Dott.ssa Anna Maria Scotto e di nominare quale nuovo Presidente CISI il dott. Antonio di Costanzo nato a Lacco Ameno il 25.01.1995 subordinando la efficacia della nomina alla accettazione della carica;

8. di dare atto che al Presidente del CISI sarà assegnato per il principio di proporzionalità con le funzioni svolte e per garantire un complessivo contenimento della spesa pubblica un compenso pari a quello riconosciuto ad un componente del CDA EVI SPA;

9. di comunicare la presente deliberazione al presidente uscente ed al nuovo presidente del CISI;

10. di esprimere mandato ai Presidenti del CISI e dell'EVI una volta incardinati nella relativa funzione, di indire procedura ad evidenza pubblica per la nomina del collegio sindacale e dei revisori;

11. di dare atto che la presente con separata ed unanime favorevole votazione espressa dai presenti nei modi di legge è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U. 267/2000.

Ischia, 22.01.2024

**F.to Il Segretario Generale della Convenzione
Dei Comuni di Barano d'Ischia e Serrara Fontana
verbalizzante per seduta odierna
Assemblea Soci Cisi in liquidazione
dr.ssa Maria Grazia Loffredo**

**F.to Il Presidente di turno dell'assemblea
Dott.Dionigi Gaudio**



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
IN LIQUIDAZIONE

Via Leonardo Mazzella 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638

Telefoni:

Telefax: (081) 0122162 e-mail : cisi.ischia@libero.it

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione dell'Assemblea dei Soci viene pubblicata all'Albo del Consorzio il giorno 30/01/2024 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 13/02/2024

Ischia addì 30/01/2024

Per copia conforme esistente agli atti d'ufficio il


Il Segretario

